COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.04.2005
COM(2005) 146 definitivo

2005/0056 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto politico e giuridico

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa al titolo IV del trattato. Di conseguenza gli strumenti comunitari adottati, tra l'altro, nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile non sono vincolanti né applicabili in Danimarca.

Uno di questi strumenti comunitari è il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Dato che il Regno Unito e l'Irlanda hanno esercitato il loro diritto a partecipare, il presente regolamento si applica a tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca. Il regolamento (CE) n. 1348/2000 è importante per il funzionamento del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dato che quest'ultimo rinvia alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 per la notificazione e la comunicazione della domanda giudiziale o degli atti equivalenti[1]. Anche il regolamento (CE) n. 44/2001 si applica in tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca. Esso ha rivisto e aggiornato le disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, di cui sono firmatari tutti gli Stati membri, compresa la Danimarca. La non applicazione in Danimarca del regolamento (CE) n. 44/2001 determina una situazione giuridica insoddisfacente, dato che le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni applicabili in Danimarca differiscono da quelle applicabili negli altri Stati membri. Ciò rappresenta un passo indietro, visto che prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 le disposizioni della Convenzione di Bruxelles venivano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri. La situazione attuale compromette dunque l'uniformità e la certezza giuridica delle disposizioni comunitarie.

In diverse occasioni la Danimarca ha espresso interesse a partecipare al regime costituito dal regolamento (CE) n. 44/2001 e dal regolamento (CE) n. 1348/2000. Dopo approfondite discussioni la Commissione ha accettato di negoziare accordi paralleli con la Danimarca, purché fossero rispettate le seguenti condizioni: tale soluzione dovrà essere di natura eccezionale e solo per un periodo transitorio, la partecipazione della Danimarca al regime comunitario dovrà essere pienamente conforme all'interesse della Comunità e dei suoi cittadini e i requisiti imposti alla Danimarca dovranno essere identici a quelli imposti a tutti gli Stati membri, in modo da assicurare che sia in Danimarca che negli altri Stati membri vengano applicate disposizioni aventi lo stesso contenuto.

Alla luce della situazione precedentemente illustrata, la Commissione ha ritenuto fosse nell'interesse della Comunità estendere alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 e del regolamento (CE) n. 1348/2000. L'accordo che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 è oggetto di una decisione distinta del Consiglio. In particolare, la Commissione ha ritenuto che, visto lo stretto legame tra i due strumenti, se si estendono alla Danimarca, tramite un accordo parallelo, le disposizioni del

[1] Cfr. l'articolo 26, paragrafo, 3 del regolamento n. 44/2001.

regolamento (CE) n. 44/2001, occorre allo stesso modo estendere anche le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000.

Il 28 giugno 2002 la Commissione aveva presentato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizzava la Commissione ad avviare i negoziati per la conclusione di due accordi tra la Comunità europea e la Danimarca che estendono alla Danimarca sia il regolamento (CE) n. 44/2001 che il regolamento (CE) n. 1348/2000.

L'8 maggio 2003 il Consiglio ha deciso di autorizzare in via eccezionale la Commissione a negoziare un accordo con la Danimarca al fine di rendere applicabili alla Danimarca, nel quadro del diritto internazionale, le disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 e del regolamento (CE) n. 1348/2000.

2. Risultati dei negoziati

La Commissione ha negoziato l'accordo parallelo che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio e assicurando rigorosamente che i diritti e gli obblighi della Danimarca derivanti dall'accordo corrispondano ai diritti e agli obblighi degli altri Stati membri.

Pertanto, l'accordo parallelo contiene in particolare le seguenti disposizioni:

- disposizioni appropriate sul ruolo della Corte di giustizia per assicurare l'interpretazione uniforme dello strumento applicato dall'accordo parallelo tra la Danimarca e gli altri Stati membri;

- un meccanismo che consenta alla Danimarca di accettare le modifiche che saranno apportate in futuro dal Consiglio allo strumento di base e le misure di attuazione che saranno adottate in futuro ai sensi dell'articolo 202 del trattato CE;

- una clausola che stabilisce che l'accordo è considerato risolto se la Danimarca rifiuta di accettare le modifiche e le misure di attuazione future;

- disposizioni che specificano gli obblighi della Danimarca nei negoziati con i paesi terzi per accordi sulle materie disciplinate dall'accordo parallelo;

- la possibilità di denunciare l'accordo parallelo inviando una notifica in tal senso all'altra Parte contraente.

3. Conclusioni

Alla luce del risultato positivo dei negoziati, la Commissione raccomanda al Consiglio l'adozione delle due decisioni che si indicano in appresso.

Innanzitutto la decisione relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

In secondo luogo la decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(1) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000[3], né è soggetta alla relativa applicazione.

(2) Con decisione dell'8 maggio 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del predetto regolamento.

(3) La Commissione ha negoziato tale accordo con il Regno di Danimarca in nome della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(5) A norma degli articoli 1 e 2 del summenzionato protocollo relativo alla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(6) L'accordo, parafato a Bruxelles il 17 gennaio 2005, deve essere firmato,

---

2 GU C […] del […], pag.

3 GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

DECIDE:

Articolo unico

Su riserva dell'eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare in nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

2005/0056 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere del Parlamento europeo[5],

considerando quanto segue:

(1) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000[6], né è soggetta alla relativa applicazione.

(2) La Commissione ha negoziato un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del predetto regolamento.

(3) Su riserva dell'eventuale conclusione in data successiva, l'accordo è stato firmato in nome della Comunità europea il ..... 2005, conformemente alla decisione ...../...../CE del Consiglio del [.....].

(4) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(5) A norma degli articoli 1 e 2 del summenzionato protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

---

4 GU C […] del […], pag.
5 GU C […] del […], pag.
6 GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

(6) Occorre approvare il predetto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale è approvato in nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona incaricata di effettuare la notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO

tra la Comunità europea e

il Regno di Danimarca

relativo

alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito "la Comunità", da un lato, e

IL REGNO DI DANIMARCA,

di seguito "la Danimarca", dall'altro,

1. INTENDENDO migliorare e accelerare la trasmissione tra la Danimarca e gli altri Stati membri della Comunità degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale,

2. RITENENDO che la trasmissione a questo scopo debba essere eseguita direttamente tra gli organi locali designati dalle Parti contraenti,

3. RITENENDO che la rapidità della trasmissione giustifichi l'uso di qualsiasi mezzo appropriato, purché risultino osservate talune condizioni di leggibilità e di fedeltà degli atti ricevuti,

4. RITENENDO che la sicurezza della trasmissione postuli che l'atto da trasmettere sia accompagnato da un formulario, da compilarsi nella lingua del luogo in cui avviene la notificazione o la comunicazione o in un'altra lingua ammessa dallo Stato ricevente,

5. RITENENDO che per garantire l'efficacia del presente accordo, la possibilità di rifiutare la notificazione o la comunicazione degli atti debba essere limitata a situazioni eccezionali,

6. CONSIDERANDO che la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale stilata dal Consiglio dell'Unione europea con l'atto del 26 maggio 1997[7] non è entrata in vigore e che dovrebbe essere assicurata la continuità nell'esito dei negoziati per la conclusione della convenzione,

---

[7] GU C 261 del 27.8.1997, pag. 1. Lo stesso giorno in cui è stata stilata la convenzione, il Consiglio ha preso nota della relazione concernente la convenzione di cui alla pag. 26 della Gazzetta ufficiale sopra menzionata.

7. CONSIDERANDO che il contenuto principale della convenzione è stato integrato nel regolamento n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale[8] ("regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti"),

8. FACENDO RIFERIMENTO al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea ("il protocollo sulla posizione della Danimarca") a norma del quale il regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti non è vincolante o applicabile in Danimarca,

9. INTENDENDO applicare, a norma del diritto internazionale, le disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti, le future modifiche, nonché le relative misure di attuazione, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, quale Stato membro con una posizione particolare rispetto al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea,

10. SOTTOLINEANDO l'importanza di un adeguato coordinamento tra la Comunità e la Danimarca rispetto alla negoziazione e alla conclusione di accordi internazionali che possano incidere sul campo d'applicazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti o determinarne modifiche,

11. SOTTOLINEANDO che la Danimarca dovrebbe cercare di aderire agli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ove la partecipazione danese sia rilevante per l'applicazione coerente del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e del presente accordo,

12. AFFERMANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee dovrebbe essere competente al fine di garantire l'applicazione e l'interpretazione uniformi del presente accordo, comprese le disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e qualunque misura comunitaria di attuazione costituente parte di tale accordo,

13. FACENDO RIFERIMENTO alla competenza conferita alla Corte di giustizia delle Comunità europee a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, in merito alla validità e all'interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie basati sul titolo IV del trattato, compresa la validità e l'interpretazione del presente accordo, e alla circostanza che tale disposizione non è vincolante per la Danimarca, né ad essa applicabile, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca,

14. RITENENDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee debba essere competente, alle medesime condizioni, a pronunciarsi in via pregiudiziale in merito a questioni relative alla validità e all'interpretazione del presente accordo sollevate da una giurisdizione danese, e che tale giurisdizione debba, pertanto, poter richiedere una pronuncia in via pregiudiziale alle medesime condizioni delle giurisdizioni degli

---

[8] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

altri Stati membri con riferimento all'interpretazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e delle relative misure di attuazione,

15. FACENDO RIFERIMENTO alla disposizione secondo cui, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea e gli Stati membri possono chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie basati sul titolo IV del trattato, compresa l'interpretazione del presente accordo, e alla circostanza che tale disposizione non è vincolante per la Danimarca, né ad essa applicabile, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca,

16. RITENENDO che alla Danimarca debba essere conferita la possibilità, alle medesime condizioni degli altri Stati membri con riferimento all'interpretazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e delle relative misure di attuazione, di richiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito a questioni relative all'interpretazione del presente accordo,

17. SOTTOLINEANDO che, ai sensi della legge danese, le giurisdizioni danesi dovrebbero - nell'interpretazione del presente accordo, comprese le disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e qualunque misura di attuazione che costituisce parte integrante dell'accordo - tenere debito conto delle pronunce contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e delle giurisdizioni degli Stati membri delle Comunità europee con riferimento all'interpretazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e delle relative misure di attuazione,

18. RITENENDO che sia possibile richiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in merito a questioni riguardanti il rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo ai sensi delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea disciplinanti i procedimenti avanti alla Corte,

19. CONSIDERANDO che, ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente accordo vincola gli Stati membri, è appropriato che la Danimarca, in caso di mancato rispetto da parte di uno Stato membro, possa adire la Commissione quale custode del trattato,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

Finalità

1. Obiettivo del presente accordo è applicare le disposizioni del regolamento n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti") e le relative misure di attuazione alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. È obiettivo delle Parti contraenti giungere ad un'applicazione e ad un'interpretazione uniformi in tutti gli Stati membri delle disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e delle relative misure di attuazione.

3. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo discendono dal protocollo sulla posizione della Danimarca.

ARTICOLO 2

Cooperazione relativa alla notificazione e alla comunicazione degli atti

1. Le disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti allegato al presente accordo e di cui forma parte integrante, nonché le misure di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento e – per quanto concerne le misure di attuazione adottate dopo l'entrata in vigore del presente accordo – attuate dalla Danimarca ai sensi dell'articolo 4 del presente accordo, e le informazioni comunicate dagli Stati membri in virtù dell'articolo 23 del regolamento, si applicheranno, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca.

2. Si applica la data di entrata in vigore del presente accordo invece della data di cui all'articolo 25 del regolamento.

ARTICOLO 3

Modifiche al regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti

1. La Danimarca non prende parte all'adozione delle modifiche del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e tali modifiche non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.

2. Nel caso di adozione di modifiche al regolamento, la Danimarca notificherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche. La notifica dovrà essere effettuata al momento dell'adozione delle modifiche oppure nei 30 giorni successivi.

3. Qualora la Danimarca decida di attuare il contenuto delle modifiche, la notifica dovrà indicare se l'attuazione può aver luogo in via amministrativa oppure richiede l'approvazione del Parlamento.

4. Se la notifica indica che l'attuazione può aver luogo in via amministrativa, la notifica dovrà, inoltre, dare atto che tutte le necessarie misure amministrative entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento oppure sono entrate in vigore alla data della notifica, se questa seconda data è posteriore.

5. Se la notifica indica che l'attuazione richiede l'approvazione del Parlamento danese, si applicano le seguenti disposizioni:

(a) i provvedimenti legislativi entrano in vigore in Danimarca alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento oppure nei 6 mesi successivi alla notifica, se questo secondo termine è posteriore;

(b) la Danimarca dovrà notificare alla Commissione la data dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di attuazione.

6. La notifica della Danimarca di cui ai paragrafi 4 e 5, attestante che il contenuto delle modifiche è stato attuato in Danimarca, determina il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e la Comunità. Le modifiche al regolamento costituiranno dunque modifiche al presente accordo e saranno considerate allegati ad esso.

7. Qualora:

(a) la Danimarca notifichi la decisione di non accettare il contenuto delle modifiche; oppure

(b) la Danimarca non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2; oppure

(c) le misure legislative non entrino in vigore in Danimarca entro il termine stabilito al paragrafo 5;

il presente accordo verrà considerato risolto a meno che le parti decidano altrimenti entro 90 giorni, oppure, nel caso previsto alla lettera c), le misure legislative entrino in vigore in Danimarca entro il medesimo periodo. La risoluzione avrà effetto 3 mesi dopo la scadenza del periodo di 90 giorni.

8. Le richieste trasmesse prima della data di risoluzione dell'accordo ai sensi del paragrafo 7 sono tuttavia impregiudicate.

ARTICOLO 4

Misure di attuazione

1. La Danimarca non prenderà parte all'adozione dei pareri del comitato di cui all'articolo 18 del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti. Le misure di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 17 non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.

2. Qualsiasi misura di attuazione adottata ai sensi dell'articolo 17 del regolamento dovrà essere comunicata alla Danimarca. La Danimarca comunicherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali misure. La notifica dovrà essere effettuata alla data della comunicazione delle misure di attuazione o entro i 30 giorni successivi.

3. La notifica dovrà attestare che tutte le necessarie misure amministrative entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle misure di attuazione oppure sono entrate in vigore alla data della notifica, se questa seconda data è posteriore.

4. La notifica della Danimarca attestante che il contenuto delle misure di attuazione è stato applicato in Danimarca, determina il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e la Comunità. Le misure di attuazione formeranno dunque parte integrante del presente accordo.

5. Qualora:

   (a) la Danimarca notifichi la decisione di non attuare il contenuto delle misure di attuazione; oppure

   (b) la Danimarca non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2;

   il presente accordo verrà considerato risolto a meno che le parti decidano altrimenti entro 90 giorni. La risoluzione avrà effetto 3 mesi dopo la scadenza del periodo di 90 giorni.

6. Le richieste trasmesse prima della data di risoluzione dell'accordo ai sensi del paragrafo 5 sono tuttavia impregiudicate.

7. Qualora, in casi eccezionali, l'attuazione richieda l'approvazione del Parlamento danese, la notifica della Danimarca, ai sensi del paragrafo 2, dovrà farne menzione, con conseguente applicazione dell'articolo 3, paragrafi da 5 a 8.

8. La Danimarca dovrà comunicare alla Commissione le informazione di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 17, lettera a) e 19 del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti. La Commissione pubblicherà queste informazioni insieme alle informazioni pertinenti relative agli altri Stati membri. Il manuale e il repertorio elaborati ai sensi dell'articolo 17 dovranno includere anche le informazioni pertinenti relative alla Danimarca.

ARTICOLO 5

Accordi internazionali che influiscono sul regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti

1. Gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità nell'esercizio delle sue competenze esterne, basati sulle norme del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.

2. La Danimarca si asterrà dal prendere parte ad accordi internazionali che possono influire sul campo di applicazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti allegato al presente accordo o causarne modifiche, a meno che non vi sia l'accordo della Comunità e non siano intervenute intese soddisfacenti in merito al rapporto tra il presente accordo e l'accordo internazionale in questione.

3. Nel negoziare accordi internazionali che possono influire sul campo di applicazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti allegato al presente accordo o causarne modifiche, la Danimarca coordinerà la sua posizione con

quella della Comunità e si asterrà da qualunque azione possa compromettere gli obiettivi di una posizione coordinata della Comunità nell'ambito della sua sfera di competenza in tali negoziati.

ARTICOLO 6

Competenza della Corte di Giustizia in merito all'interpretazione dell'accordo

1. Qualora sorga una questione concernente la validità o l'interpretazione del presente accordo in una causa pendente avanti ad un organo giurisdizionale danese, quest'ultimo richiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito ogniqualvolta nelle medesime circostanze, un organo giurisdizionale di un altro Stato membro dell'Unione europea vi sarebbe obbligato ai sensi del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e delle relative misure di attuazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. Ai sensi della legge danese, gli organi giurisdizionali danesi dovranno, nell'interpretare il presente accordo, tenere in debito conto le pronunce contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativamente alle disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e di ogni altra misura comunitaria di attuazione.

3. La Danimarca può, come il Consiglio, la Commissione e qualunque altro Stato membro, chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione del presente accordo. La pronuncia resa dalla Corte di giustizia in risposta a tale richiesta non si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in giudicato.

4. La Danimarca ha la facoltà di sottoporre osservazioni alla Corte di giustizia nei casi in cui un organo giurisdizionale di uno Stato membro le abbia sottoposto una questione pregiudiziale in merito all'interpretazione di qualunque disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

5. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee ed il suo regolamento di procedura.

6. In caso di modifica delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea concernenti le pronunce della Corte di giustizia con conseguenze rispetto alle pronunce concernenti il regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti, la Danimarca può notificare alla Commissione la sua decisione di non applicare le modifiche ai sensi del presente accordo. La notifica deve essere effettuata al momento dell'entrata in vigore delle modifiche ed entro 60 giorni da essa.

   In tal caso il presente accordo verrà considerato risolto. La risoluzione avrà effetto tre mesi dopo la notifica.

7. Le richieste trasmesse prima della data di risoluzione dell'accordo ai sensi del paragrafo 6 sono tuttavia impregiudicate.

ARTICOLO 7

Competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione al rispetto dell'accordo

1. La Commissione può promuovere un ricorso avanti alla Corte di giustizia nei confronti della Danimarca nell'ipotesi di mancato rispetto di qualunque obbligazione derivante dal presente accordo.

2. La Danimarca può presentare un reclamo alla Commissione in caso di mancato rispetto da parte di uno Stato membro delle obbligazioni derivanti dal presente accordo.

3. Si applicano le disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea che disciplinano i procedimenti avanti alla Corte di giustizia, nonché il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il suo regolamento di procedura.

ARTICOLO 8

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applicherà ai territori di cui all'articolo 299 del trattato che istituisce la Comunità europea.

ARTICOLO 9

Denuncia dell'accordo

1. Il presente accordo avrà termine nel caso in cui la Danimarca informi gli altri Stati membri che non intende più avvalersi delle disposizioni della parte I del protocollo sulla posizione della Danimarca, ai sensi dell'articolo 7 del protocollo stesso.

2. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle Parti contraenti dandone notifica all'altra Parte contraente. La denuncia sarà efficace trascorsi sei mesi dalla data della notifica.

3. Le richieste trasmesse prima della data di denuncia dell'accordo ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono tuttavia impregiudicate.

ARTICOLO 10

Entrata in vigore

1. Il presente accordo è adottato dalle Parti contraenti ai sensi delle rispettive procedure.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data della notifica effettuata dalle Parti contraenti del completamento delle rispettive procedure richieste a tale scopo.

ARTICOLO 11

Testi autentici

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, nederlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Allegato

Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.